



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO E DL MINISTERO DELLA DIFESA**

Prot. n. 0021919-04/07/2017-SCCLA-MIDPREV-P

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
ROMA

e,p.c. : all'Ufficio Centrale del bilancio
presso il Ministero della difesa
ROMA

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Andrea Zacchia)

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Maria Elena Raso)





CORTE DEI CONTI

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa

Oggetto: D.D. del 30 maggio 2017. Prot. CdC n.17878 del 31/05/2017. Approvazione contratto di permuta tra l'Amministrazione della Difesa e il Comune di Venezia Rep.n.46339 del 10/06/2016.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con il decreto di cui all'oggetto si approva un contratto tra l'Amministrazione della Difesa e il Comune di Venezia, per la permuta tra tre immobili militari e un complesso di alloggi costituito da tre palazzine di proprietà del Comune di Venezia.

Nel merito si chiedono chiarimenti sulla congruità relativa alla valutazione dei tre immobili militari che in un primo tempo, con verbale n.56 dell'8 maggio 2002, risulta approvata e successivamente, con verbale n. 91 del 21 ottobre 2005, è stata oggetto di osservazione, da diversa Commissione, in relazione all'attualità della stima.

Va con l'occasione rilevato che il contratto in esame non risulta adottato con la modalità elettronica, così come richiesto dall'art. 15 della Legge 241/1990 e dall'art. 32, comma 14 del Dlgs. N.S0/2016.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 27, della Legge 340 del 2000 (30 giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo.

1:-



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
2° REPARTO-5^A DIVISIONE

G.43.96

DECRETO No 207/5

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge n° 662 del 23.12.1996, art. 3, comma 112;
- VISTO** il D.P.C.M. in data 11.08.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07.10.1997 n° 234, con il quale sono stati individuati gli immobili da inserire nel programma di dismissioni previsto dalla succitata normativa;
- VISTO** il contratto n° 1878 di rep., stipulate in data 28.06.2002 tra l'Amministrazione della Difesa e la Consap S.p.A., per la regolamentazione delle attività residuali concernenti l'incarico affidato alla stessa con la Convenzione n° 1197 del 06.03.1998, relativa alla gestione del programma di dismissione degli immobili di cui al citato D.P.C.M.;
- VISTO** l'atto aggiuntivo n° 2092 di rep. al contratto n° 1878 di rep., stipulate in data 22.12.2003, con il quale sono state prorogate al 30 giugno 2004 le attività di commercializzazione affidate alla Consap S.p.A.;
- VISTO** il D.M. in data 27 aprile 1998 con il quale è stata nominata la Commissione di Congruità prevista dall'art. 3, comma 112, lettera c), della Legge 662/96;
- VISTO** il Decreta Legislative n° 165 del 30 marzo 2001;
- ACCERTATO** che gli immobili denominati "Ex Forte Carpenedo" (VE35), "Ex Forte Tron" (VE37), ed "Ex Forte Rossarol" (VE38), di Venezia figurano nell'elenco degli immobili militari da alienare, approvato con D.P.C.M. del 11.08.1997, pubblicato sulla G.U. n° 234 del 07.10.1997;
- CONSIDERATO** che la CONSAP S.p.A. nell'ambito delle sue competenze ha provveduto alla determinazione del valore dei beni militari sopraccitati, nonché di una palazzina alloggi, sita in Mestre, località Bissuola, di proprietà comunale.
- CONSIDERATO** che detta valutazione attribuisce ai singoli beni, oggetto della permuta, le stime di seguito riportate:
- € 1.931.000,00 (unmilionenovecentotrentunomila/00) per l'ex forte Carpenedo;
 - € 1.838.000,00 (unmilioneottocentotrentottomila/00) per l'ex forte Tron;
 - € 2.567.800,00 (duemilionicinquecentosessantasettemilaottocento/00) per l'ex forte Rossarol,
- tutti di proprietà statale per un totale di € 6.336.800,00 (seimilioneirecentotrentaseimilaottocento/00);
- Palazzina alloggi € 4.663.605,80 (Quattromilioneiseicentosessantatremilaseicentocinquante/80)
di proprietà comunale.
- VISTO** il parere della Commissione di Congruità, di cui all'art. 3, comma 112 lettera c) della legge

662/96, espresso nella riunione del 08.05.2002, dal quale risulta che la somma suddetta è stata ritenuta congrua;

- VISTI** i decreti n° 1246 in data 02.07.2002, n° 1242 , 1239 e 1241 in data 10.06.2002 registrati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica- Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 08.08.2002, e 29.07.2002 con i quali sono state approvate le stime sopraccitate;
- CONSIDERATO** che sui Forte Rossarol sono state apportate delle migliorie a spese del Comune di Venezia, per un ammontare di €. 1.145.900,00, e pertanto il prezzo dell'immobile viene ribassato ad €. 1.421.900,00, per cui l'importo totale dei tre immobili risulta pari ad €. 5.190.900,00 (cinquemilioniconcentonovantamilanovecento/00).
- CONSIDERATO** che, in data 20/06/2005 con specifico verbale, venivano consegnati i servizi di bonifica sul Forte Tron.
- CONSIDERATO** che i suddetti servizi di bonifica vennero sospesi con decreto di sequestro preventivo, a causa dell'introduzione di abusivi.
- CONSIDERATO** che, in esecuzione al decreto di sequestro preventivo furono ripresi i servizi di bonifica, che terminarono a novembre 2006.
- VISTO** il Decreto interdittoriale n. 1364 del 30/11/2007, registrato alia Corte dei Conti il 04/02/2008, con il quale le particelle facenti parte degli immobili in oggetto, furono trasferite al Patrimonio dello Stato, per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 662/96.
- ATTESO** che con nota del 26/03/2009 il sò Reparto infrastrutture denunciava alia procura della Repubblica la presenza di occupante abusivo !'immobile Forte Tron, chiedendone la liberazione, a seguito di sopralluogo effettuato in data 23/03/2009, come da relativo verbale.
- CONSIDERATO** che con lettera del 27/10/2010 il Presidio militare di Venezia invitava il Comune a porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere l'ex forte Carpenedo libero da persone e cose, rappresentando che al momento in cui scriveva, il fabbricato posto nella cinta esterna era occupato da un ex dipendente della Difesa in quiescenza, per effetto di un accordo conseguito con il Comune di Venezia. Pertanto il presidio chiedeva al Comune stesso conferma della permanenza di tale situazione.
- CONSIDERATO** che, a seguito di nuove disposizioni normative, il Comune ha dovuto procedere all'accatastamento dei forti ed acquisire le APE (Attestazione di Prestazione Energetica) per le unità residenziali dei forti.
- CONSIDERATO** che con nota n. prot. M_D-E 0023561 del 18/12/2014 il 5° Reparto Infrastrutture rappresentava al Comune di Venezia che, a seguito della entrata in vigore della nuova normativa sui tributi, alcune imposte avevano subito delle variazioni e pertanto chiedeva di integrare il versamento già effettuato in data 08/07/2010.
- VISTO** che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota n. 8002 del 9 febbraio 2010 e successiva nota del 29 novembre 2016 ha espresso parere favorevole circa la piena e libera proprietà del bene.
- VISTE** le quietanze relative ai bonifici del 26.05.2010 della somma di € 334.795,00 (trecentotrentaquattromilasettecentonovantacinque/00), e del 27.05.2010 della somma di € 192.500,00 (centonovantaduemilacinquecento/00), sui codice IBAN della Banca d'Italia IT 64 K010 0003 2452 2400 7401 100 effettuato dal tesoriere del Comune di Venezia;
- VISTO** il contratto n° 46339 di repertorio, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede del 5° Reparto Infrastrutture di Padova in data 10.06.2016 tra l' Amministrazione della Difesa e il Comune di Venezia, per la permuta degli immobili militari denominati "Ex Forte Carpenedo" (VE35), descritto al N.C.T. del Comune di Venezia - Sezione Mestre foglio 127, particelle A-13 -15 - 1203 - 1204 - 1205, al N.C.E.U. del Comune di Venezia: foglio 127 particella A - 15 - 1204 - sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 1205; "Ex Forte Tron" (VE37), descritto al N.C.T. del Comune di Venezia - Sezione Malcontenta foglio 187, particelle 7 - 225 - 227 - 570 - 571 - 572 - 573 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 892 - 894 - 895 - 896 - 897, al N.C.E.U. del Comune di Venezia: foglio 187 parti - cella 7 sub 1 - 2 - 3 - 894 - 895 - 896 - 897 ed "Ex Forte Rossarol" (VE38), descritto al N.C.T. del Comune di Venezia - Sezione Favaro Veneto foglio 163, particelle A - 602 - 738 - 739 - 740, al NCEU del Comune di Venezia foglio 163, particella



CORTE DEI CONTI



0025943-21/08/2017-SCCLA-MIDPREV-P

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL

Al Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale
degli Armamenti

Direttore dei Lavori e del Demanio

ROMA

e.p.c.: All'Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero della Difesa

ROMA

OGGETTO: Decreto n. 207 del 12.05.2017 - Prot. C.d.c. n. 17878 del 31.05.2017. Approvazione contratto di permuta tra l'Amministrazione della Difesa e il Comune di Venezia di tre immobili militari ed un complesso di alloggi costituito da tre palazzine di proprietà del Comune di Venezia, con un conguaglio a favore del Ministero della Difesa di € 527.294,20.

Si comunica di aver ammesso al visto e alla registrazione il provvedimento indicato in oggetto, in considerazione delle precisazioni fornite in risposta alle osservazioni mosse da questo Ufficio.

L'esame degli atti ha infatti consentito di superare il primo punto di rilievo relativo alla congruità della valutazione dei tre immobili militari.

Quanto al secondo punto, cioè alla stipula effettuata senza il ricorso alla modalità elettronica, va ricordato che il nuovo codice degli Appalti stabilisce ora al comma XIV dell'art.32 del d.lgs. 50/2016 che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatica, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."



Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4728 | Fax 06 38764760


e-mail: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it

Tali modalità di stipula, fin dalla loro introduzione avvenuta con l'art. 6 comma 3 del Decreto-legge 18.10. 2012, n. 179 convertito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, u. 221 hanno creato difficoltà pratiche ed ermeneutiche nell'ambito della pubblica amministrazione, così che sono stati necessari successivi interventi legislativi per mitigare la portata dell'innovazione normativa; in particolare l'art.6 commi 6 e 7 del D.L. 23-12-2013 .n.145 convertito poi dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha rinviato l'applicazione a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata

Successivamente il comma 7 della Legge n. 9/2014 ha introdotto una specie di sanatoria di carattere generale, sancendo la validità di tutti gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (accordi fra P.A. sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata) e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, (accordi di programma in materia sanitaria) nonché dei contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4; del citato decreto-legge n. 179 del 2012. In considerazione di tale complesso quadro normativo nonché del conseguente tasso di incertezza protrattosi nel lungo periodo di gestione della vicenda ora conclusasi con il contratto in esame, si richiama l'amministrazione al rigoroso rispetto in futuro della modalità di stipula elettronica, considerando eccezionalmente nella specie con benevolenza l'interpretazione fornita dalla stessa a supporto della possibilità di esclusione

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Andrea Zacchia



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Maria Elena RASQ

